

Allegato “**B**” alla deliberazione di
Consiglio Comunale n.23 del 16.03.2006

**PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE PER
LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**

*CRITERI PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI*

INDICEpag. 2

INDICE

1.	CAMPO DI APPLICAZIONE.....pag	3
2.	RETE DI VENDITA.....	3
3	INDICE DI EQUILIBRIO	4
3.1	INDICE UGUALE A 1,0.....	5
3.2	INDICE SUPERIORE A 1,0.....	5
3.3	INDICE INFERIORE A 1,0	6
4.	SETTORI MERCEOLOGICI	6

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai sensi della legge regionale n° 15 del 13 agosto 2004¹, di seguito definita legge regionale e della deliberazione della Giunta regionale n°496² del 18/02/05, in relazione all'insediamento delle medie strutture di vendita, si definisce il campo di applicazione dell'indice di equilibrio o parametro di densità, per quanto riguarda la rete di distribuzione commerciale di medie strutture di vendita sul territorio comunale e, di riflesso, l'intera distribuzione al dettaglio.

Il parametro di densità è definito dall'intera rete commerciale comunale, quindi dalle sommatorie della superficie commerciale degli esercizi di vicinato e da quelle delle medie e grandi strutture di vendita.

Sono interessate dalla verifica dell'indice di equilibrio, in misura restrittiva rispetto a quanto previsto dalla normativa regionale, le medie strutture di vendita:

- a) nuove aperture di media struttura di vendita con superficie superiore a mq. 500;
- b) ampliamento di medie strutture di vendita con superficie superiori a mq. 500 non operanti da almeno tre anni;
- c) ampliamenti di medie strutture di vendita con superficie inferiore a mq. 500 non operanti da almeno tre anni che, per effetto dell'ampliamento, superano mq. 500.

2. RETE DI VENDITA

Ai sensi della legge regionale e della deliberazione della Giunta regionale n°496² del 18/02/05, la rete di vendita al dettaglio è formata da:

- esercizi di vicinato (esercizi con superficie fino a 250 mq);
- medie strutture di vendita (esercizi con superficie compresa tra 251 e 2500 mq);
- grandi strutture di vendita (esercizi con superficie superiore a mq 2500).

¹ **L.R. 13-08-2004, n. 15** "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" - Pubblicata nel B.U. Veneto 17 agosto 2004, n. 81

² **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 496 del 18/02/2005** (BUR n. 28 del 15/03/2005) "Rapporto tra densità di medie-grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato. Legge regionale 13 agosto 2004, n.15: "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto". Articolo 14, comma 1, lettera h)"

Gli esercizi autorizzati attualmente, con relative superfici, sono riportati nella tabella seguente:

Rete Commerciale	Settore Merceologico	N. Esercizi	Settori entro il "MISTO"	Superficie mq
Esercizi di Vicinato	Alimentare	22		1.182
	Non Alimentare	85		8.484
	Misto	22	alimentare	728
			non alimentare	584
Medie Strutture di Vendita	Alimentare	0		0
	Non Alimentare	9		7.490
	Misto	2	alimentare	2.110
			non alimentare	410
Grandi Strutture di Vendita	Alimentare	0		0
	Non Alimentare	0		0
	Misto	1	alimentare	3.186
			non alimentare	23.930
Totale		141		48.104

Per il calcolo dell'indice di equilibrio, la superficie di vendita di riferimento è quella autorizzata. Quindi la superficie autorizzata costituisce il punto fondamentale e necessario per il calcolo dell'indice stesso.

La tabella VIII prevista dalla L. n° 426/1971³ che comprendeva e comprende sia prodotti alimentari che non alimentari non è più operante sul territorio comunale.

3. INDICE DI EQUILIBRIO

Si parte dal presupposto di mantenere una sostanziale parità tra la presenza di esercizi di vicinato da un lato e le medie e grandi strutture di vendita dall'altro. L'indice va verificato separatamente fra i due settori merceologici: ALIMENTARE E NON ALIMENTARE (generico e a grande fabbisogno di superficie). L'indice scaturisce da una frazione numerica dove al numeratore viene posta la sommatoria delle superfici di vendita degli esercizi di vicinato

³ L. 11-06-1971, n. 426 "Disciplina del commercio" - Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 luglio 1971, n. 168

(alimentare o non alimentare come sopra definito). Al denominatore viene posta la sommatoria delle superfici di vendita delle medie e grandi strutture di vendita (alimentari o non alimentari, come sopra definite).

L'indice di equilibrio è dinamico. Esso è calcolato in termini reali, ed è aggiornato ogni volta che varia la rete di vendita al dettaglio. Pertanto, dovrà essere ricalcolato ogni qualvolta venga ricevuta una Dichiarazione di Inizio Attività, per esercizi di vicinato, o venga rilasciata un'autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita.

I dati relativi alla rete distributiva comunale utilizzati per la costruzione della frazione, devono essere comunicati semestralmente, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge regionale¹, all'Amministrazione provinciale, territorialmente competente, all'Osservatorio regionale per il commercio di cui all'art. 3 della legge regionale¹, istituito presso la Direzione regionale competente in materia di commercio.

Le valutazioni e le possibilità di apertura di nuovi esercizi o di ampliamento di esercizi esistenti variano a seconda del verificarsi delle seguenti situazioni:

3.1. INDICE UGUALE A 1,0

Significa che fra esercizi di vicinato e quelli di media e grande distribuzione esiste un perfetto equilibrio. In questo caso non sono consentite:

- 1) le aperture di medie strutture di vendita con superfici di vendita superiori a mq. 500;
- 2) l'ampliamento delle medie strutture con superfici di vendita superiore a mq. 500 e non operanti da almeno tre anni;
- 3) l'ampliamento delle medie strutture con superficie di vendita inferiore a 500 mq. e non operanti da almeno tre anni, che per effetto dell'ampliamento superano il predetto limite.

3.2. INDICE SUPERIORE A 1,0

In caso in cui l'indice di equilibrio sia superiore a 1,0 significa che gli esercizi di vicinato sono più diffusi di quanto non lo siano le medie e grandi strutture di vendita. Ciò evidenzia la possibilità di autorizzare nuove aperture ed ampliamenti e di medie strutture con superfici superiori a 500 mq. di vendita nonché gli ampliamenti delle medie strutture inferiori a mq. 500 che per effetto dell'ampliamento superano il predetto limite, per una superficie di vendita complessiva che consenta il raggiungimento dell'equilibrio e comunque nel rispetto di quanto previsto dal "regolamento".

3.3. INDICE INFERIORE A 1,0

In caso in cui l'indice di equilibrio sia inferiore a 1,0, significa che le medie e grandi strutture di vendita sono più diffuse di quanto non lo siano quelle di vicinato. Ciò evidenzia uno squilibrio nella rete commerciale comunale.

Il ricorrere di tale ipotesi non consente l'apertura di medie strutture con superficie di vendita superiore a mq 500, l'ampliamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a mq. 500 non operanti da almeno tre anni nonché l'ampliamento delle medie strutture con superficie di vendita inferiore a 500 mq. non operanti da almeno tre anni che, per effetto dell'ampliamento stesso, superano il predetto limite.

4. SETTORI MERCEOLOGICI

Ai sensi dell'articolo 7 comma 4 della Legge Regionale¹, la programmazione commerciale si articola nei seguenti settori merceologici:

- a) **alimentare:** si intende il settore comprensivo di tutti i prodotti alimentari nonché dei prodotti per la pulizia e l'igiene della persona e della casa, esclusi gli articoli di profumeria;
- b) **non alimentare generico:** comprende tutti i prodotti non alimentari, esclusi i casi previsti nel comma 7 dell'art.7 della Legge Regionale¹;
- c) **non alimentare a grande fabbisogno di superficie:** comprende la vendita esclusiva dei prodotti appartenenti alle seguenti categorie merceologiche: mobili, autoveicoli, motoveicoli, legnami, materiali edili, nautica;
- d) **settore misto:** si intende il settore comprensivo dei prodotti alimentari e non alimentari; la ripartizione interna delle superfici di vendita tra le due merceologie è nella discrezionalità del titolare della autorizzazione commerciale.